

N. 03272/2009 REG.SEN.
N. 00905/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 905 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Italia Nostra - Associazione Nazionale, in persona del Presidente pro tempore, Associazione La Cittadella di Alessandria 1728, in persona del Presidente pro tempore, E.R.I.C.A. i due fiumi Onlus, in persona del Presidente pro tempore, Fazio Noti e Franco Borsalino, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Oneglia e Laura Formentin, con domicilio eletto presso l'avv. Laura Formentin in Torino, corso Re Umberto, 65;

contro

Comune di Alessandria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Bertola, 2;

Autorità di Bacino del Fiume Po, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, in persona del Presidente pro tempore, e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

Cubito Antonino S.r.l.;

per l'annullamento

- 1) della Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Alessandria n. 212/2101N.487 in data 10.7.2009, intitolata "Ponte Cittadella sul Fiume Tanaro. Approvazione demolizione del Ponte. Approvazione verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 D.P.R. n. 534/1999. Approvazione progetto esecutivo di demolizione finanziamento spesa. Approvazione modalità di affidamento dei lavori", dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 134, D.I.gs. 18.8.2000, n. 267, con la quale è stata decisa la demolizione del Ponte Cittadella sul fiume Tanaro in Alessandria città, l'approvazione del verbale di dichiarazione di somma urgenza del progetto esecutivo di demolizione, il finanziamento di spesa e le modalità di affidamento dei lavori;
 - 2) di ogni altro atto antecedente e presupposto nonché di ogni atto susseguente e dipendente ed in particolare, se e nella denegata ipotesi in cui si pretende integrino provvedimenti impugnabili, in quanto richiamati nelle premesse della deliberazione di giunta comunale impugnata:
- a) il "verbale" redatto il 7.5.2009 della riunione che si sarebbe tenuto presso la Prefettura di Alessandria;

b) il “verbale” in data 5.6.2009 del Responsabile Unico del Procedimento che ha dichiarato i lavori di demolizione del Ponte Cittadella di “somma urgenza” ai sensi dell’art. 147 D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

c) l’atto del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Marco Neri, Dirigente del Comune di Alessandria in data 5.6.2009, con il quale, già anteriormente alla deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Alessandria n. 212/2101N.487 del 10.7.2009, dichiarava i lavori di demolizione del Ponte della Cittadella di “somma urgenza” ai sensi dell’art. 147, D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

d) l’Atto del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Marco Neri, Dirigente del Comune di Alessandria, in data 5.6.2009, con il quale, già anteriormente alla deliberazione di Giunta Municipale di Alessandria n. 212/2101N.487 del 10.7.2009, si affidava “all’ing. Pier Luigi Oberto, titolare della Società O.P. Engineering”, l’incarico professionale per l’espletamento di tutte le attività di carattere tecnico, legate alla demolizione del Ponte della Cittadella;

e, con motivi aggiunti di ricorso, per l’annullamento dei seguenti atti

- nota del Ministero dei Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte prot. 9689/V dell’8.7.2009 a firma del Direttore Regionale;

- dichiarazione di somma urgenza lavori di demolizione in data 30.7.2009 del Direttore della Direzione Lavori Opere Pubbliche del Comune di Alessandria prot. 3955;

- protocollo d’intesa del 31.7.2009 “finalizzato alla demolizione del Ponte Cittadella ed al più tempestivo ripristino del collegamento tra le due parti della città attraverso la costruzione di un nuovo ponte”, sottoscritto da Presidenza di Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile,

Autorità di Bacino del Fiume Po, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Alessandria, Agenzia Interregionale per il Fiume Po;

- dichiarazione di inagibilità del Ponte Cittadella da parte del R.U.P., ing. Neri, Direttore Direzione Lavori e Opere Pubbliche del Comune di Alessandria 3.8.2009 prot. 3962;

- relazione 10.8.2009 su "lavori abbattimento Ponte Cittadella dell'ing. Neri Direttore Direzione Lavori e Opere Pubbliche.

Visto il ricorso e i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti i decreti presidenziali n. 641 del 7 agosto 2009 e n. 642 del 11 agosto 2009;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alessandria;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5/11/2009 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ponte cosiddetto "della Cittadella", che scavalcava il fiume Tanaro in corrispondenza dell'abitato di Alessandria, venne edificato alla fine del XIX secolo (i lavori terminarono nel 1891).

Su tale manufatto, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici

di Torino aveva apposto, con atto del 7 gennaio 1997, il vincolo storico-artistico previsto dall'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, scelta motivata con riferimento al ruolo preminente che il ponte aveva avuto nella storia della Città.

Pochi anni prima (precisamente nel mese di novembre del 1994), si erano verificate piogge di intensità straordinarie, con conseguenti straripamenti che avevano causato ingenti perdite di vite umane e indotto l'Autorità di bacino del fiume Po – anche in ottemperanza alle prescrizioni del d.l. 24 novembre 1996, n. 646, convertito in legge 21 gennaio 1995, n. 22 - a predisporre un documento di programmazione delle azioni finalizzate alla sicurezza idraulica e geologica delle zone interessate dall'evento alluvionale.

Il documento approvato dall'Autorità nel 1995 ("Piano stralcio") prevedeva l'adeguamento dei ponti esistenti in Alessandria, ivi compreso il ponte della Cittadella.

Sulla base di tali risultanze, fu emanato il d.l. 28 agosto 1995, n. 364, convertito in legge 27 ottobre 1995, n. 438, che stanziava i fondi occorrenti per la realizzazione degli interventi previsti.

Con successivo d.M. lavori pubblici del 5 agosto 1996, furono trasferiti all'ANAS, allora proprietaria del manufatto, 15.000 milioni di lire per la ricostruzione del ponte della Cittadella.

Nel 1997, la proprietà del ponte fu trasferita al Comune di Alessandria che impiegò parte dei fondi di cui sopra per interventi di parziale consolidamento della struttura, per il suo monitoraggio e per il conferimento dell'incarico di progettazione del nuovo ponte.

Nel febbraio del 2001, il Comune di Alessandria, considerata l'esistenza del vincolo, inoltrò istanza di autorizzazione all'abbattimento del ponte della Cittadella; il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, però,

confermando l'interesse storico-monumentale della struttura, si espresse negativamente, prescrivendo la ricerca di soluzione alternative che contemplassero il mantenimento in funzione del ponte.

Tra il 27 e il 29 aprile 2009, il territorio del Comune di Alessandria fu nuovamente interessato da un evento alluvionale, durante il quale il fiume Tanaro minacciò di esondare all'altezza del ponte della Cittadella.

A seguito di tali eventi, fu convocato un incontro presso la Prefettura di Alessandria allo scopo di aggiornare le iniziative in corso per risolvere le problematiche del nodo idraulico di Alessandria.

All'incontro, svoltosi il 7 maggio 2009, parteciparono rappresentanti delle diverse amministrazioni coinvolte nella problematica: la Prefettura di Alessandria, il Dipartimento per la protezione civile, l'Autorità di bacino del fiume Po, il Comune di Alessandria, la Provincia di Alessandria, la Regione Piemonte, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesistici del Piemonte, l'Agenzia interregionale per il fiume Po.

Al termine della riunione, gli intervenuti sottoscrissero un sintetico verbale nel quale unanimemente ribadirono, "alla luce dei recenti eventi alluvionali, la necessità della demolizione del ponte della Cittadella"; tale posizione fu espressamente condivisa dal Soprintendente, nonostante la presenza del vincolo.

Con deliberazione di giunta n. 212/2101N-487 del 10 luglio 2009, il Comune di Alessandria prendeva atto delle risultanze della riunione del 7 maggio 2009 e approvava il progetto esecutivo dei lavori di demolizione del ponte della Cittadella.

La deliberazione, motivata con l'esigenza di rimuovere una condizione di pregiudizio per la pubblica incolumità, atteso che le caratteristiche strutturali del ponte non avrebbero assicurato il deflusso della piena idrica,

richiama anche il verbale del 5 giugno 2009, con cui il Direttore della Direzione lavori e opere pubbliche del Comune di Alessandria, in veste di responsabile unico del procedimento, aveva dichiarato il carattere di somma urgenza dei lavori di demolizione del manufatto, ai sensi dell'articolo 147 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Con ricorso giurisdizionale notificato in data 27 luglio-3 agosto 2009, proposto da tre associazioni impegnate nel settore della tutela del patrimonio storico-artistico e da due cittadini residenti nel Comune di Alessandria, era impugnata la deliberazione di giunta da ultimo indicata, unitamente al verbale della citata riunione del 7 maggio 2009 e agli atti con cui il responsabile unico del procedimento aveva dichiarato la somma urgenza dei lavori e, successivamente, affidato il relativo incarico professionale.

Questi i motivi di gravame:

I) Violazione di legge: d.lgs. 22.1.2004, n. 42 – artt. 20, 21 e 22.

La demolizione di un immobile sottoposto a vincolo richiedeva la previa autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 42/2004, non surrogabile dalla declaratoria di somma urgenza resa dal responsabile unico del procedimento.

II) Violazione di legge: d.lgs. 22.1.2004, n. 42 – artt. 20, 21 e 22. Violazione di legge: art. 3, l. 241/1990, sotto il profilo del difetto di motivazione.

Violazione di legge: atto amministrativo di contenuto verbale in violazione della forma scritta.

L'avviso verbale favorevole alla rimozione del ponte, asseritamente espresso dal Direttore generale per i beni architettonici e dal Direttore regionale del Ministero, non era idoneo a rimuovere il vincolo monumentale gravante sul bene.

III) Violazione di legge: art. 3, l. 241/1990, difetto di motivazione. Violazione di legge: artt. 20, 21 e 22, d.lgs. 42/2004. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della contraddittorietà con precedenti manifestazioni delle medesime amministrazioni e autorità.

La decisione contestata si potrebbe in contrasto con le precedenti manifestazioni di volontà rese dalle autorità coinvolte nella vicenda, con particolare riferimento al Comune di Alessandria che, di recente, aveva affrontato le spese per il restauro del ponte.

IV) Violazione di legge: art. 147, d.p.r. 21.12.1999, n. 554. Violazione di legge: art. 3, l. 241/90 e succ. modif. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti.

Non sussistevano, nel caso di specie, le circostanze di somma urgenza addotte dall'amministrazione precedente, dovendosi le stesse ricollegare ad un evento alluvionale verificatosi quindici anni prima.

V) Violazione di legge: art. 147, d.p.r. 21.12.1999, n. 554 e art. 134, d.lgs. 18.8.2000, n. 267. Violazione di legge: art. 3, l. 241/90 e succ. modif.

Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti.

La censura investe la declaratoria di immediata eseguibilità dell'impugnata deliberazione di giunta, la cui illegittimità costituirebbe riflesso di quanto rilevato sub IV).

VI) Violazione di legge: art. 3, l. 241/90 e succ. modif., difetto di motivazione ovvero contraddittorietà della motivazione. Violazione di legge, norme e regolamenti: violazione del vincolo posto al fiume Tanaro di non sversare oltre 4000 metri cubi d'acqua al secondo sull'alveo del fiume Po di cui è affluente.

I deducenti lamentano, in buona sostanza, la mancata attuazione degli interventi idraulici previsti dal Piano stralcio del 1995 e finalizzati ad

impedire che la massa d'acqua del fiume Tanaro possa superare la soglia indicata in rubrica.

Con istanza depositata successivamente al ricorso, gli esponenti, richiamando un comunicato stampa in cui emergeva la volontà del Comune di Alessandria di consegnare quanto prima i lavori per la demolizione del ponte, chiedevano la concessione di misure cautelari provvisorie.

Contestualmente, si costituiva in giudizio il Comune di Alessandria, eccependo l'inammissibilità del ricorso e contrastandone la fondatezza nel merito.

Con decreto presidenziale n. 641 del 7 agosto 2009, era disposta, in relazione all'istanza di misure cautelari provvisorie, l'acquisizione di documentati chiarimenti, attraverso l'audizione personale dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte a vario titolo nella vicenda controversa.

L'audizione aveva luogo in data 11 agosto 2009 e, in tale occasione, i responsabili del Comune di Alessandria precisavano che l'intervento di demolizione aveva già comportamento l'abbattimento di tre arcate del ponte, cosicché la situazione era divenuta irreversibile.

Con successivo decreto presidenziale n. 642 del 11 agosto 2009, preso atto di tali risultanze, era respinta l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dai ricorrenti.

Si costituiva in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, in rappresentanza dell'Autorità di bacino del fiume Po, eccependo l'improcedibilità del ricorso, in quanto la demolizione del ponte era stata ormai ultimata, e la sua infondatezza nel merito.

Le parti costituite depositavano memorie difensive, articolando

ulteriormente le proprie argomentazioni.

Con distinti ricorsi per motivi aggiunti, proposti dalla sola Associazione Italia Nostra, veniva estesa l'impugnazione alla nota del 8 luglio 2009, con cui il Direttore della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, preso atto delle determinazioni assunte nella più volte citata riunione del 7 maggio 2009, rappresentava l'esigenza che fossero conservate le due arcate in corrispondenza delle testate, non ancora interessate dai lavori di demolizione, nonché gli atti adottati successivamente alla proposizione del ricorso, tra cui, in particolare, il protocollo d'intesa stipulato in data 31 luglio 2009, finalizzato alla demolizione del ponte della Cittadella e al più tempestivo ripristino del collegamento fra le due parti della Città.

Si costituivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la protezione civile e il Ministero per i beni e le attività culturali, opponendosi all'accoglimento dei motivi aggiunti di ricorso.

Chiamato alla pubblica udienza del 5 novembre 2009, infine, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

1) E' controversa, nel presente giudizio, la legittimità della deliberazione di giunta n. 212/2101N-487 del 10 luglio 2009, con cui il Comune di Alessandria ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di demolizione del ponte della Cittadella, immobile gravato da vincolo storico-artistico posto dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino con atto del 7 gennaio 1997.

La contestata determinazione è motivata con riferimento all'esigenza di assicurare il deflusso della piena del fiume Tanaro, asseritamente ostracolata dalla conformazione delle arcate del ponte, onde tutelare la sicurezza della

città di Alessandria interessata da recenti episodi alluvionali.

L'impugnativa giurisdizionale investe anche il verbale della riunione svoltasi presso la Prefettura di Alessandria in data 7 maggio 2009 - nel corso della quale i rappresentanti delle amministrazioni intervenute, ivi compresa la Soprintendenza per i beni architettonici e paesistici del Piemonte, avevano condiviso la necessità dell'intervento di demolizione del ponte - nonché la declaratoria di somma urgenza dei lavori resa dal responsabile unico del procedimento e il successivo affidamento di incarico professionale.

Con distinti ricorsi per motivi aggiunti, infine, è stata estesa l'impugnativa alla nota del 8 luglio 2009, con cui la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte ha rimarcato l'esigenza di conservare le due arcate del ponte non ancora interessate dai lavori di demolizione, nonché agli atti adottati successivamente all'approvazione dell'intervento di demolizione della struttura.

2) Prima di vagliare il merito del gravame, occorre soffermarsi sulle eccezioni di rito proposte dalle amministrazioni resistenti.

2.1) Con la memoria depositata il 7 agosto 2009, la difesa del Comune di Alessandria eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse in capo ai ricorrenti.

Va precisato, al riguardo, che il ricorso collettivo è stato proposto da tre associazioni (Italia Nostra, La Cittadella di Alessandria 1728, E.R.I.C.A i due fiumi Onlus) e dai signori Enzio Notti e Franco Borsalino.

Questi ultimi precisano di essere residenti in Alessandria (il primo nel centro cittadino e il secondo nel Borgo Cittadella) e di agire in giudizio a tutela del proprio interesse "a veder mantenuto un collegamento viario storico, riconosciuto di particolare interesse e di secolare funzionalità tra il

centro ed il Borgo Cittadella”.

Tale prospettazione non configura, peraltro, un interesse legittimo differenziato, ma un mero interesse semplice o di fatto che non legittima i titolari a dispiegare autonoma impugnazione giurisdizionale, ma soltanto a proporre un intervento ad adiuvandum nel giudizio eventualmente promosso dal soggetto titolare di un interesse diretto nella controversia.

Carente di legittimazione ad agire è, in secondo luogo, il Circolo E.R.I.C.A i due fiumi Onlus il quale dichiara di agire nella veste di delegato provinciale dell'Associazione Pro Natura: da un lato, infatti, il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa esclude che l'articolazione territoriale di un'associazione ambientalistica nazionale possa ritenersi dotata di autonoma legittimazione processuale, anche nel caso in cui venga impugnato un provvedimento ad efficacia territorialmente delimitata (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 11 luglio 2001, n. 3878); dall'altro, non si rinviene in atti alcun documento che valga a comprovare l'esistenza della delega.

Per quanto concerne l'Associazione La Cittadella di Alessandria 1728, la difesa comunale eccepisce la carenza dei necessari requisiti di rappresentatività.

Il rilievo non coglie nel segno, poiché la ricorrente ha depositato in atti il proprio Statuto, da cui si evince con chiarezza l'esistenza di finalità coincidenti con la tutela delle emergenze monumentali del complesso della Cittadella di Alessandria; essa, inoltre, è certamente in possesso del requisito della vicinitas rispetto al bene che intende tutelare, avendo sede in Alessandria, ed è dotata di sufficiente stabilità, essendo stata costituita nel 1999.

Tale complesso di requisiti dimostra che l'attività dell'Associazione riflette

effettive esigenze collettive ed è dotata di sufficiente rappresentatività rispetto all'interesse che intende proteggere.

Rimane, infine, la posizione di Italia Nostra, rispetto alla quale l'eccezione non ha svolto rilievi di sorta e che, comunque, è notoriamente legittimata ad agire in giudizio, non solo per la tutela di interessi ambientali in senso stretto, ma anche per quelli ambientali in senso lato, comprendenti cioè la conservazione e valorizzazione dei beni culturali (cfr. ex multis, T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 3 giugno 2008, n. 304).

Il ricorso in esame, pertanto, deve essere dichiarato in parte inammissibile, limitatamente all'impugnazione proposta dal Circolo F.R.I.C.A i due fiumi Onlus e dai signori Enzio Notti e Franco Borsalino.

2.2) Del tutto priva di pregio è la seconda eccezione preliminare proposta dalla difesa del Comune di Alessandria, ad avviso della quale il ricorso sarebbe inammissibile in quanto teso a censurare un'attività della pubblica amministrazione costituente espressione della sua discrezionalità tecnica.

L'assunto, peraltro, andrebbe riferito alle singole censure svolte dalla parte ricorrente, potendone astrattamente condizionare l'accoglibilità, ma non al gravame nel suo complesso che fonda i suoi presupposti di ammissibilità sull'interesse e la legittimazione ad agire dei soggetti che hanno proposto ricorso e sulla regolare instaurazione del contraddittorio, indipendentemente dalla natura e dal contenuto dei rilievi di legittimità che vi sono contenuti.

2.3) Con la memoria di costituzione in giudizio, l'Autorità di bacino del fiume Po ha preliminarmente excepto l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione alla demolizione del ponte intervenuta nelle more del giudizio, in esecuzione dei provvedimenti impugnati.

L'eccezione è stata fatta propria dal Comune di Alessandria con la memoria depositata il 23 ottobre 2009.

Si rileva che effettivamente l'intera struttura del ponte della Cittadella, eccettuate le due arcate terminali, è stata demolita nel corso del giudizio, come prevedeva il progetto dei lavori, cosicché le ricorrenti non trarrebbero utilità concrete da un'eventuale decisione di accoglimento del ricorso.

E' anche vero che le ricorrenti medesime non hanno contrastato l'eccezione di improcedibilità in esame né individuato gli specifici interessi che si prefiggono di tutelare mediante la coltivazione del giudizio.

Nonostante ciò, non può ritenersi, ad avviso del Collegio, che il ricorso sia diventato improcedibile, poiché le finalità statutarie delle associazioni impegnate nella salvaguardia dei beni culturali configurano la titolarità di un interesse morale alla decisione favorevole che trascende gli stessi effetti pratici della pronuncia giurisdizionale.

Va considerato, in ogni caso, che, a fronte delle peculiarità della fattispecie, caratterizzata dalla rapidità con cui è stata data esecuzione al provvedimento impugnato e dagli effetti irreversibili che lo stesso ha prodotto, non sarebbe corretto denegare la tutelabilità degli interessi cui era stato dato ingresso nel giudizio da brevissimo tempo.

Per tali ragioni, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità del gravame.

3) Esaurito il vaglio delle eccezioni preliminari, può procedersi allo scrutinio del merito del gravame.

3.1) Con il primo motivo di ricorso, richiamata l'esistenza del vincolo storico-artistico sull'immobile, viene denunciata la mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del codice dei beni culturali e

del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Tale disposizione, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, prevede che siano subordinati ad autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali gli interventi di rimozione o demolizione, anche con successiva riconsituzione, dei beni culturali.

Con decreto ministeriale del 21 ottobre 2005, le relative funzioni sono state delegate ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici.

Precisano le esponenti che l'autorizzazione in parola non è surrogabile in alcun modo e che il vincolo non può essere reso inefficace dalla declaratoria di somma urgenza resa dal responsabile unico del procedimento, ai sensi degli articoli 146 e 147 del regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici (d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).

Quest'ultima affermazione merita sicuramente di essere condivisa, non tanto perché nella fattispecie non ricorressero, come affermano le deducenti, presupposti di urgenza tali da legittimare il ricorso allo strumento in questione, quanto perché esso è meramente funzionale all'affidamento in economia dei lavori che si rendono necessari e non consente, di per sé, di ovviare all'esistenza del vincolo che rende intangibile il bene.

A ben vedere, peraltro, il verbale di somma urgenza costituisce mero antecedente procedimentale del provvedimento impugnato in principalità il quale, invece, assume quale essenziale presupposto le determinazioni assunte all'esito dell'incontro svoltosi il 7 maggio 2009 presso la Prefettura di Alessandria, relativamente alla necessità, anche alla luce degli eventi alluvionali del 27/29 aprile 2009, di procedere alla demolizione del ponte

della Cittadella.

Il verbale dell'incontro in questione è stato sottoscritto, tra gli altri, dal Soprintendente per i beni architettonici e paesistici del Piemonte e ne documenta in modo chiaro, inequivoco e concludente la decisione di autorizzare la demolizione del ponte, pur in presenza del vincolo monumentale, alla sola condizione che fossero mantenute (come effettivamente avvenuto) una o due arcate che conservassero la memoria architettonica del manufatto.

Tale è l'univoca interpretazione dei contenuti del verbale che si impone alla luce del suo tenore letterale: "Il Soprintendente ... prende atto ... l'inderogabile necessità della demolizione del Ponte Cittadella e della soglia ... Questo anche in ragione della pericolosità evidenziatasi durante il recente evento di piena del Tanaro e alla luce degli ulteriori studi disponibili".

Eventuali dubbi residui sono fugati dalla lettura dell'ultimo periodo del verbale, nel quale le amministrazioni convenute concordano di avviare immediatamente il percorso per la costruzione del nuovo ponte e fissano, a tempi brevi, un nuovo incontro per definirne le modalità.

In base al principio di libertà delle forme, peraltro, l'incontestabile irritualità della decisione non la rende né invalida né inefficace, essendo nella stessa individuabili con chiarezza l'autorità emanante, l'oggetto e il contenuto dispositivo ed essendo presente la sottoscrizione dell'atto da parte del Soprintendente, ossia di un organo del dicastero preposto alla tutela del vincolo.

Il Comune di Alessandria, pertanto, non poteva nutrire alcuna legittima remora in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni occorrenti per avviare l'intervento sul bene culturale.

Né possono assumere rilievo, ai fini del vaglio di legittimità dell'atto, eventuali profili di incompetenza dell'organo che ha reso l'autorizzazione presupposta dall'intervento di demolizione (il Soprintendente invece del Direttore regionale), trattandosi di aspetti non dedotti dalla parte ricorrente.

3.2) Il secondo motivo di ricorso costituisce sostanzialmente una specificazione delle censure contenute nel primo motivo.

Sostengono le esponenti che gli avvisi verbali espressi dal Direttore generale per i beni architettonici e dal Direttore regionale, di cui si fa menzione nel più volte citato verbale del 7 maggio 2009, non possono integrare né valida autorizzazione all'esecuzione dei lavori sul bene vincolato né atto di rimozione del vincolo, in assenza della forma scritta richiesta ad substantiam.

Il rilievo è impeccabile, ma inidoneo a rivelare l'esistenza di reali profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati, poiché il riferimento ai suddetti "avvisi verbali" costituisce mera descrizione delle operazioni compiute e non vale a configurare l'esistenza di atti amministrativi autonomi e diversi dalla decisione del Soprintendente che, con la sottoscrizione del verbale della riunione, ha assunto la completa paternità delle decisioni di autorizzare la rimozione del ponte.

3.3) Con il terzo motivo di ricorso, le esponenti pongono in rilievo il preteso comportamento contraddittorio delle amministrazioni partecipanti all'incontro del 7 maggio 2009.

Le critiche sono riferite, in primo luogo, alla condotta dell'Autorità di bacino del fiume Po e dell'Agenzia interregionale per il fiume Po che, appena due anni prima, avevano evidenziato la necessità di procedere, prima di ogni altra decisione, alle prove sperimentali sul modello fisico che

la stessa Agenzia avrebbe dovuto approntare.

Ma, soprattutto, viene sottoposto a censura il comportamento del Comune di Alessandria che nel 2004 aveva sostenuto spese di rilievo per i lavori di consolidamento del ponte e, pochi anni dopo, si è determinato ad abbatterlo senza alcuna evidenza tecnico-scientifica che ne attestasse il mutamento delle condizioni di staticità.

Tali rilievi mettono in risalto il percorso non del tutto lineare seguito dalle amministrazioni coinvolte nella vicenda, ma non conseguono l'intento di dimostrare la sussistenza di veri e propri vizi di legittimità dei provvedimenti impugnati, atteso che il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà sussiste nel solo caso in cui si ravvisi tra più atti successivi un contrasto inconciliabile tale da far dubitare su quale sia l'effettiva volontà dell'amministrazione.

Deve considerarsi, in secondo luogo, il mutamento della situazione di fatto determinato dal nuovo evento alluvionale del 27/29 aprile 2009 che, accentuando obiettivamente la situazione di pericolo per la pubblica incolumità, ha imposto di rivedere le posizioni precedentemente assunte in merito alla possibilità di intervenire sulla struttura del ponte.

Quanto alla posizione del Comune di Alessandria, infine, deve escludersi in radice l'esistenza dei profili di contraddittorietà denunciati dalla parte ricorrente, poiché la decisione di consolidare il ponte della Cittadella rappresentava una soluzione alternativa alla demolizione imposta, non da autonome valutazioni circa l'inopportunità della seconda tipologia di intervento, ma dal parere recisamente contrario all'abbattimento che era stato espresso dal Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici.

3.4) Il quarto motivo di ricorso è teso a dimostrare l'insussistenza delle condizioni di somma urgenza dichiarate dal responsabile unico del

procedimento e recepite dalla Giunta comunale di Alessandria con la deliberazione impugnata in principalità.

Si è già avuto modo di rilevare, peraltro, che la declaratoria di somma urgenza non costituiva fondamentale presupposto del provvedimento con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di demolizione del ponte il quale, al contrario, trae la propria legittimità dall'autorizzazione contenuta nel più volte citato verbale del 7 maggio 2009.

Si deve solamente soggiungere che le valutazioni in merito alla sussistenza delle condizioni di somma urgenza appartengono alla sfera discrezionale dell'agire amministrativo e non sono affette da palesi profili di irrazionalità, avendo riguardo all'evento alluvionale verificatosi pochi giorni prima ed alla conseguente esigenza di apprestare i rimedi più opportuni per la tutela della pubblica incolumità.

3.5) Le censure dedotte con il quinto motivo di ricorso attengono alla sola declaratoria di immediata eseguibilità della deliberazione di giunta impugnata in principalità la quale sarebbe illegittima per assenza dei presupposti, per gli stessi motivi esposti al punto 3.4).

Le considerazioni precedentemente svolte circa la valutazione delle condizioni di somma urgenza impongono di respingere anche questo motivo di ricorso, tanto più che, in linea generale, la declaratoria di immediata eseguibilità della deliberazione appartiene alla sfera discrezionale dell'amministrazione e non necessita di apposita motivazione (T.A.R. Liguria, sez. II, 25 giugno 2005, n. 972).

3.6) Con il sesto e ultimo motivo di ricorso, le deducenti lamentano sostanzialmente la mancata esecuzione delle opere, già previste dal Piano stralcio del 1995, che avrebbero dovuto impedire la formazione di ondate di piena eccezionali del fiume Tanaro e sarebbero state sufficienti, di per

sé, a mettere in sicurezza l'abitato di Alessandria.

E' evidente, peraltro, che tale tipo di censura è direttamente tesa a lamentare l'inopportunità delle scelte compiute (o delle omissioni poste in essere) anni addietro dall'amministrazione e appartenenti alla sfera riservata dell'agire tecnico-discrezionale, dovendosi conseguentemente escludere la possibilità che la censura medesima possa trovare ingresso nel giudizio che investe ab externo la legittimità dei provvedimenti impugnati.

4) I motivi aggiunti di ricorso riferiti alla nota del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte in data 8 luglio 2009 sono inammissibili perché riguardano un atto privo di carattere provvedimentoale (come riconosce la stessa parte ricorrente nella memoria depositata il 23 ottobre 2009), atto che, in ogni caso, non conterrebbe determinazioni lesive dell'interesse azionato in giudizio, ma, al contrario, coincidenti con la finalità di tutela del bene culturale, dal momento che viene rimarcata l'esigenza di conservare le due arcate del ponte a tutt'oggi risparmiate dai lavori di demolizione

Quanto ai secondi motivi aggiunti di ricorso, è sufficiente rilevare che:

- la dichiarazione di somma urgenza dei lavori di demolizione resa dal Direttore della Direzione lavori e opere pubbliche del Comune di Alessandria in data 30 luglio 2009 è fondata su considerazioni di carattere discrezionale - inerenti l'eseguibilità dei lavori nel solo periodo di massima magra della portata idraulica del fiume Tanaro, quindi nel periodo agosto/settembre — come tali censurabili esclusivamente sotto i profili della palese irragionevolezza o del travisamento dei presupposti fattuali che le critiche svolte dalla ricorrente sono manifestamente inidonee a configurare;
- la stipulazione del protocollo d'intesa in data 31 luglio 2009 poteva prescindere dalla partecipazione del Ministero per i beni e le attività

culturali, atteso che il Ministero medesimo aveva già autorizzato, come precisato, i lavori di demolizione del ponte e reso prescrizioni che sono state puntualmente richiamate dal documento in questione;

- la dichiarazione di inagibilità del ponte resa in data 3 agosto 2009 dal Direttore della Direzione lavori e opere pubbliche del Comune di Alessandria costituiva atto necessitato e meramente strumentale all'esecuzione dei lavori di demolizione;

- la relazione del Direttore della Direzione lavori e opere pubbliche del Comune di Alessandria datata 10 agosto 2009, infine, ha carattere prettamente informativo e non provvedimento.

Per tali ragioni, deve essere respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti.

5) Considerata la delicatezza delle questioni affrontate, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese del grado di giudizio fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando:

- dichiara in parte inammissibile il ricorso introduttivo e in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione;

- dichiara in parte inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti e in parte li respinge, nei sensi di cui in motivazione;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5/11/2009 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario

Richard Goso, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 04/12/2009

(Art. 55, l. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO